



ORDINANZA DEL SINDACO N° 06 DEL 21/08/2026

ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRANSITO DELLA STRADA COMUNALE CHE DALLA LOCALITÀ BEDOLINA CONDUCE ALLA LOCALITÀ MALGA CALDEA, A SEGUITO DEL CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE CAUSATO DA EVENTI ALLUVIONALI E MOVIMENTO FRANOSO

I L S I N D A C O

PREMESSO CHE, a seguito delle intense precipitazioni verificatesi in data 20.08.2026, si è verificato un evento alluvionale che ha provocato un movimento franoso, con conseguente cedimento della sede stradale lungo la strada comunale che dalla località Bedolina conduce alla località Malga Caldea;

CONSIDERATO CHE:

- la situazione descritta configura un pericolo concreto e attuale per la pubblica incolumità;
- il movimento franoso risulta tuttora suscettibile di evoluzione;
- allo stato attuale non è possibile procedere in tempi brevi alla completa messa in sicurezza del tratto interessato, in considerazione dell'entità e della complessità degli interventi necessari e delle condizioni di instabilità del versante;

ACCERTATO CHE, al fine di prevenire situazioni di pericolo e tutelare l'incolumità pubblica, si rende necessario disporre con urgenza il divieto di transito veicolare, con decorrenza immediata e validità continuativa 24 ore su 24, sul tratto sopra citato, fino alla realizzazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare un provvedimento contingibile e urgente volto a garantire la pubblica incolumità e la sicurezza degli utenti della strada, disponendo la chiusura al transito veicolare del tratto interessato e precisando che, pur essendo il transito pedonale eventualmente praticabile, lo stesso non può essere garantito in condizioni di sicurezza, con conseguente esclusione di ogni utilizzo a rischio, secondo le modalità indicate nella presente ordinanza;

VISTI gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, recante *"Nuovo Codice della Strada"*;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, recante *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada"*;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;



COMUNE DI TEMU'

Provincia di Brescia

ORDINA

IL DIVIETO DI TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE CHE DALLA LOCALITÀ BEDOLINA CONDUCE ALLA LOCALITÀ MALGA CALDEA, A SEGUITO DEL CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE CAUSATO DA EVENTI ALLUVIONALI E MOVIMENTO FRANOSO, fino al completamento degli interventi di messa in sicurezza e al ripristino delle condizioni di transitabilità e sicurezza, e comunque fino a successiva revoca della presente ordinanza.

Il divieto di transito è esteso a tutti i veicoli e mezzi di qualsiasi genere, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di emergenza, di vigilanza e per quelli autorizzati o impegnati negli interventi di messa in sicurezza e ripristino.

AVVERTE

che il mancato rispetto delle disposizioni relative al divieto di transito veicolare sarà sanzionato ai sensi della normativa vigente, in particolare del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., ove applicabile.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;
- la trasmissione della presente ordinanza agli organi di vigilanza competenti.

SI RENDE NOTO inoltre che, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi, potrebbero verificarsi disservizi a carico dell'acquedotto comunale nella località Val d'Avio e nella parte bassa dell'abitato, dovuti a possibili danneggiamenti o interferenze con le infrastrutture presenti nell'area interessata dagli eventi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Sindaco pro tempore.

IL SINDACO
Corrado Tomasi